

Avv. Massimiliano Fabio

Patrocinante in Cassazione

Via Sardegna, 1 – Complesso Agorà

Sant'Agata di Militello (ME)

Cod. Fisc. FBAMSM70D28F158V

P.IVA 02089130831

Tel - Fax 0941701160

Cell. 3930701160

massimilianofabio@pec.giuffre.it

**Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio - Roma**

Ricorso con istanze ex artt. 52, 53, 55, 56, 116, comma 2, cpa

Per **Michele LA GRECA**, nato a Caserta, il 21/03/1989, C.F. LGRMHL89C21B963Y, residente in Corso Dante n° 128 in Casal di Principe (CE) elettivamente domiciliato in Via Monte Santo, n° 26 di Roma, nello studio dell'**Avv. Fabio GERBINO** del Foro di Roma, recapito professionale dell'**Avv. Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, C.F. FBA MSM 70D28 F158V, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto, con elezione di domicilio digitale alla p. e. c. massimilianofabio@pec.giuffre.it

contro

- **Il Ministero dell'Istruzione (Già MIUR), rappresentato e difeso ex lege dalla e presso l'Avvocatura dello Stato di Roma;**
- **Il Ministero dell'Istruzione (Già MIUR) – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, rappresentato e difeso ex lege dalla e presso l'Avvocatura dello Stato di Roma;**
- **la Commissione di concorso per il Lazio** in persona del legale rappresentante pro tempore;

e nei confronti di

- Sig.ra **Debora CIAMPITTIELLO**, c.f. CMPDBR86S69E335B, domiciliata al proprio indirizzo p. e. c. debora.ciampittiello@pec.it estratto da REGINDE;
- Sig.ra **Elisa BUCCIARELLI**, c.f. BCCLSE81L70A462I, nata il 30/07/1981 ad Ascoli Piceno ed ivi residente alla Via Luzi Emidio, n. 188.

e di tutti gli altri controinteressati

da individuarsi nei soggetti ammessi alla prova orale del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi di cui al DDG 2015 del 20 dicembre 2018 presso la Regione Lazio.

**per l'annullamento e/o riforma, previa sospensione e adozione di ogni
più idonea misura cautelare, anche monocratica:**

- 1)** del decreto n. 302 del 21 Maggio 2019 del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, avente ad oggetto la costituzione della Commissione Esaminatrice (all. 2) nonché del decreto n. 247 del 26 Maggio 2020 del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, avente ad oggetto rettifiche e/o modificazioni della commissione giudicatrice (all. 3);

- 2)** per quanto di interesse delle griglie di valutazione delle prove scritte approvate dal comitato tecnico scientifico (all. 4)
- 3)** per quanto di interesse dell'avviso n. 35877 del 18 Ottobre 2019 pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio avente ad oggetto l'abbinamento dei candidati alle sedi/aule e istruzioni ai predetti per lo svolgimento delle prove scritte (all. 5);
- 4)** dell'avviso n. 1107 del 6 Novembre 2019 sottoscritto dal Presidente di Commissione avente ad oggetto comunicazioni in relazione alle procedure di abbinamento delle prove scritte (all. 6);
- 5)** del verbale n. 4 del 18 Novembre 2019 relativo alle operazioni di abbinamento delle prove scritte svolte tra il 5 e il 6 Novembre 2019 (all. 7);
- 6)** della nota- decreto – provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. 1944 del 20 Gennaio 2021, recante avviso di comunicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale relativa al concorso per esami a n°2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), indetto con D.D.G. n°20 Dicembre 2018 n. 2015 (pubblicato sulla GURI 4° Serie speciale "Concorsi ed esami", n. 102 del 28 Dicembre 2018) (all. 8);
- 7)** dell'elenco degli ammessi alla prova orale, allegato alla nota - decreto provvedimento dell'USR Lazio, prot. n.1944 del 20 Gennaio 2021, quantomeno nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente in quanto ingiustamente esclusa (all. 9);
- 8)** del giudizio negativo della prova scritta sostenuta dalla ricorrente (I prova - punteggio 15/30) e, quindi, del relativo verbale della commissione esaminatrice avente ad oggetto anche la correzione dell'elaborato della ricorrente (all. 10), nonché delle allegate griglie di valutazione della surriferita prova (all. n. 11);
- 9)** di tutti gli atti inerenti, precedenti e successivi anche se non espressamente indicati, ivi compresi gli scorrimenti di graduatoria e quanto altro.

Premesso in fatto

- 1.** Il ricorrente ha partecipato al concorso ordinario per titoli ed esami a 2004 posti per l'accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) indetto con DDG n. 2015 del 20.12.2018 – Lazio;
- 2.** Il bando (all. 12) prevedeva che le procedure concorsuali venissero espletate a livello regionale per un numero di posti determinato, aumentato di una quota pari al 20% dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore (successivamente detta quota è stata innalzata prima al 30% e poi al 50% dei posti messi a bando per la singola regione). Con la legge di bilancio 2021, la soglia di sbarramento per gli idonei è stata definitivamente abrogata.
- 3.** I candidati potevano scegliere di partecipare in una sola regione, a prescindere da quella di residenza; Il ricorrente ha partecipato per la regione Lazio (all. 13) dove i

posti messi a concorso erano **162** a cui vanno sommati ulteriori **81** posti corrispondenti alla quota di riserva del 50% (già 30%), come ampliata nel recente decreto “Agosto”, per un totale complessivo di posti pari a **243**.

4. Il ricorrente in data 13 giugno 2019 ha partecipato alla prova preselettiva secondo le indicazioni contenute nella nota di convocazione dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio (All. n. 14).

5. La prova è stata superata come si evince dall’elenco prodotto in atti e allegato al decreto n. 368 del 19/06/2019 del direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio (All. n. 15).

6. Dopo il **superamento delle prove preselettive**, il ricorrente è stato ammesso alla prova scritta. Tale prova si suddivideva in **due prove differenti della durata di 180 minuti ciascuna** tenutesi nei giorni 5 e 6 novembre del 2019.

7. In particolare, secondo il **bando**, la Commissione avrebbe dovuto assegnare alle **due prove scritte un punteggio massimo di trenta punti ciascuna**; nel caso in cui il candidato avesse riportato un punteggio nella **prima prova inferiore a ventuno punti, non avrebbe proceduto alla correzione** della prova teorico - pratica; avrebbero avuto **accesso alla prova orale i candidati che avessero conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30**; il punteggio delle prove scritte avrebbe dovuto essere determinato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove.

8. La **prima prova scritta, costituita da sei domande “a risposta aperta”**, era volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all’allegato B del decreto ministeriale così come indicato all’art. 13 del Bando di Concorso

9. Il dott. LA GRECA ha sostenuto tali prove nelle giornate del 5 e 6 novembre 2019, così come da convocazione Prot. n. 35877 del 18/10/2019 dell’USR LAZIO (All. 16).

10. Concluse le operazioni di correzione e valutazione, l’Ufficio scolastico Regionale del Lazio con nota prot. n. 1944 del 20 Gennaio 2021 pubblicava l’elenco degli ammessi alla prova orale concorsuale da cui il ricorrente è stato escluso (v. all. 9).

11. Nell’elenco risultavano ammessi **189** candidati su **493**, pari al **38%** degli ammessi alle prove scritte, e al **77% dei posti (243) a concorso**;

12. La **prima comunicazione - notifica del voto conseguito pari a 15/30 è avvenuta mezzo mail in data 26/01/2020 (all. 17)**;

13. Il ricorrente, per quanto sopra, inoltrava istanza di accesso agli atti al fine di ottenere copia dei propri elaborati scritti, del verbale della seduta di correzione della Commissione concorsuale e della griglia di valutazione del proprio compito oltre ai verbali relativi alle operazioni concorsuali che l’hanno coinvolto e ai verbali con relative griglie di compiti di candidati, valutati sufficientemente;

14. L'Ufficio Scolastico della Regione Lazio ha limitato l'accesso agli atti alle sole prove di parte ricorrente e al verbale di valutazione negando l'accesso a tutti i verbali della procedura anche a quelli espressamente richiesti opponendo l'impossibilità di dare seguito alle superiori richieste se non dopo la conclusione delle operazioni concorsuali (all. 18);

15. Così operando, l'USR del Lazio ha **precluso al ricorrente la possibilità di verificare eventuali disparità di trattamento poste in essere dalla commissione in sede di correzione nonostante l'orientamento consolidato in materia secondo cui il candidato ha titolo ad accedere ai documenti della procedura concorsuale senza attendere la conclusione della medesima in quanto titolare di un interesse autonomo alla conoscenza dei predetti atti.**

16. Ad ogni modo, dall'accesso agli atti, il dottor LA GRECA ha constatato che per la **prima prova** la votazione (cfr all. 9 e 10), rispettivamente come primo descrittore inquadramento normativo e come secondo descrittore sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto, è stata:

Domanda n. 1 – inquadramento normativo 1 – sintesi, esaustività ecc. ... 1,5 • Domanda n. 2 – inquadramento normativo 1 – sintesi, esaustività ecc. ... 1 • Domanda n. 3 – inquadramento normativo 1 – sintesi, esaustività ecc. ... 1 • Domanda n. 4 – inquadramento normativo 1,5 – sintesi, esaustività ecc. ... 1,5 • Domanda n. 5 – inquadramento normativo 1,5 – sintesi, esaustività ecc. ... 1,5 • Domanda n. 6 – inquadramento normativo 1 – sintesi, esaustività ecc. 1,5 •

17. Il voto finale della prima prova scritta è stato pari a 15/30, insufficiente per 6 punti rispetto al minimo previsto (21/30) per accedere alla correzione del secondo elaborato e, successivamente, all'ammissione agli orali.

18. La valutazione della prova scritta, in realtà, non è aderente ai citati criteri di valutazione ed è, pertanto, illegittima e gravemente lesiva degli interessi dello stesso, sicché il giudizio complessivo è meritevole di annullamento.

19. Il ricorrente, inoltre, ha constatato che la commissione esaminatrice, come costituita e poi rettificata con i DDG impugnati, era palesamente illegittima in quanto costituita **in violazione dei criteri dettati dalla legge e dalla *lex specialis*** e posti a tutela dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità, buon andamento della p.a. che presidiano lo svolgimento trasparente, imparziale e serio delle procedure concorsuali.

20. Infine, si osserva che i numeri proporzionali ed assoluti di “non ammissione” da parte della Commissione Esaminatrice dell'USR – Lazio sono “anomali” e risultano eccessivamente penalizzanti per i candidati, nonché in evidente contrasto con le percentuali di superamento delle prove di tutte le ulteriori commissioni esaminatrici che hanno operato e selezionato i candidati in tutto il resto del territorio nazionale,

evidenziando un dato anomalo rispetto alla media che evidenzia disparità di interpretazione e/o trattamento nelle valutazioni delle prove ed applicazione dei criteri di valutazione e delle griglie adottate.

21. Nella Regione Lazio sono stati ammessi alla prova orale solo n° 189 aspiranti a fronte di ben 243 posti messi a concorso in considerazione dell'aumento della percentuale di riserva poi elevati alla totalità degli idonei.

§ § §

Tanto premesso, la valutazione della prima prova da parte della Commissione è viziata e/o illegittima e/o errata ed i relativi atti sono illegittimi e viziati da molteplici errori e/o irregolarità che hanno inficiato lo svolgimento delle prove nonché illegittimi sono gli atti e le relative attività della procedura concorsuale, preparatorie, contestuali e successive alla prova scritta che devono essere annullati e/o revocati, nonché resi privi di qualsivoglia giuridico effetto per i seguenti

MOTIVI

1) Violazione artt. 1 e 3 l. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione dei sei quesiti a risposta aperta della prima prova scritta - eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza - eccesso di potere per manifesta erroneità e contraddittorietà della motivazione - violazione degli artt. 3 e 97 cost. violazione del giusto procedimento- ingiustizia manifesta -Eccesso di potere sotto il profilo della non proporzionalità del giudicato

In relazione ai criteri di assegnazione del punteggio della prima prova scritta, l'art. 13, comma 1, lett. a del bando di concorso ha previsto che per ciascun quesito a risposta aperta potesse essere attribuito un punteggio da 0 a 5 punti, con progressione per multipli di 0,5 fino al massimo di 30 punti complessivi.

In ragione di ciò, il Comitato Tecnico Scientifico ha adottato i seguenti parametri di massima:

1° inquadramento normativo (capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; conoscenza ed uso della normativa di riferimento) – insufficiente: punti 0 – molto lacunosa: punti 0,5 – lacunosa: punti 1 – adeguata: punti 1,5 – ottima: punti 2;

2° sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito (organicità, chiarezza, correttezza logico-formale e completezza nella trattazione) – insufficiente: punti 0 – gravemente lacunosa: punti 0,5 – molto lacunosa: punti 1 – lacunosa: 1,5 – adeguata: punti 2 – quasi ottima: punti 2,5 – ottima: punti 3.

Ciò posto, nel caso in esame, **la commissione esaminatrice non ha fatto buon governo dei predetti criteri stante la manifesta illogicità e contraddittoria della valutazione dell'elaborato del ricorrente che, invero, è stato giudicato in maniera errata ed inesatta ed in aperta violazione della stessa**

griglia di valutazione con l'assegnazione di un voto illogico ed ingiusto per il quale, peraltro, non è dato comprendere l'iter logico alla base della valutazione di un elaborato che, quantomeno, avrebbe meritato il raggiungimento del voto di 21.

Il candidato, infatti, nel rispondere ai quesiti posti con la prima prova ha analizzato e sviluppato correttamente ogni punto che la trattazione richiedeva conformandosi pienamente ai parametri di cui alla griglia di valutazione.

Invero, aldilà della c.d. discrezionalità tecnica, è oggettivamente insindacabile che per ogni risposta il dottor LA GRECA ha:

- **correttamente inquadrato la tematica oggetto di trattazione;**
- **dimostrato la conoscenza sia della normativa di riferimento e sia della concreta attuazione della disciplina;**
- **ha trattato le singole questioni in adesione ai principi di sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito con una correttezza logico-formale e sostanziale immune da censure e, ictu oculi, percepibile dalla lettura dell'elaborato.**

Orbene, nella impugnata valutazione, in relazione al parametro dell'inquadramento normativo tutte le 6 risposte sono state valutate con punteggio non superiore a 1,5 e nel caso delle risposte ai quesiti 1, 2, 3 e 6 è stato incredibilmente attribuito il punteggio di 1 (Lacunoso) nonostante l'indicazione della normativa oggettivamente corretta ; mentre, in relazione al criterio della sintesi, dell'esaustività e dell'aderenza all'oggetto del quesito, le 6 risposte sono state valutate tutte come "Lacunose" a fronte di risposte puntuali, chiare e compiute. Tale giudizio è manifestamente irragionevole in quanto:

- I. in relazione al 1° Quesito (valutazione lacunosa - lacunosa) ha correttamente delineato l'inquadramento normativo con la citazione degli artt. 72, 76 e 77 della Costituzione che costituiscono le norme fondamentali in relazione ai decreti legge e ai decreti legislativi individuando le differenze in relazione all'efficacia e al perfezionamento così come richiesto dalla traccia. Il ricorrente ha, inequivocabilmente, dato prova della conoscenza della normativa e della sua concreta applicazione e, in relazione al 2° dei criteri, ha descritto i meccanismi di perfezionamento ed efficacia oggetto di quesito in modo esaustivo e pedissequo alla normativa. Le risposta al quesito 1 è stata, quindi, ottimamente formulata per capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito, per conoscenza ed uso della normativa di riferimento nonché esaustiva e chiara nell'esposizione degli elementi essenziali.
- II. in relazione al 2° Quesito (valutazione lacunosa - lacunosa) l'inquadramento normativo è corretto atteso che nella trattazione il candidato richiama l'art. 21 della l. 59/1997 relativo all'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, la normativa di riferimento dei contratti di cui agli artt. 1321 e ss. C.c., l'art. 25 del D. Lgs 165/2001 inerente la rappresentanza legale e l'attività negoziale e l'art. 21 del D. I. n. 129/2018

sulle competenze attribuite al DSGA in materia negoziale. Ne deriva che il candidato ha dimostrato la conoscenza degli elementi essenziali della capacità e dell'autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche evidenziando il fondamento di tale capacità e il riparto delle competenze in seno all'istituzione stessa. Ha dimostrato, pertanto, la padronanza della tematica;

III.in relazione al 3° Quesito (valutazione lacunosa - lacunosa) l'inquadramento normativo è corretto visto il richiamo del DLGS 123/2011 e in particolare dell'art. 20, comma 2 lettera g) del decreto legislativo n. 123 del 2011 che detta norme sui compiti a cui sono deputati i revisori dei conti descrivendo esattamente ed in maniera chiara ed esaustiva le operazioni che i revisori dei conti devono svolgere e i criteri da seguire per la verifica di cassa in relazione agli istituti scolastici. In particolare, viene evidenziato il controllo che i revisori svolgono ex *art. 17 del D.L. 44/2001* sul fondo economale delle minute spese, di pertinenza del D.S.G.A. Anche in tal caso, il ricorrente ha dimostrato la conoscenza della suddetta normativa con una trattazione puntuale, chiara e sintetica della tematica in perfetta aderenza con quanto previsto dal 1° e dal 2° criterio di valutazione;

IV.in relazione al 4° Quesito (valutazione adeguata - lacunosa) la risposta fornisce una chiara ed esaustiva analisi di quelle che sono le sanzioni disciplinari per il personale ATA, con riferimento al CCNL (art. 92 e 95), enunciando i criteri e principi che le disciplinano. Il ricorrente ha individuato gli elementi essenziali che compongono, esplicitano e definiscono l'oggetto del quesito sicché una valutazione "lacunosa" in ordine al 2° criterio di valutazione si appalesa irragionevole e contraddittoria con quanto rappresentato e anche con riferimento alla valutazione di "Adeguate" del primo criterio.

V.in relazione al 5° Quesito (valutazione adeguata-lacunosa) la risposta fornisce una chiara ed esaustiva analisi del documento di valutazione del rischio (DVR) nelle istituzioni scolastiche enunciando la normativa, i criteri e principi che le disciplinano. Il ricorrente ha individuato gli elementi essenziali che compongono, esplicitano e definiscono l'oggetto del quesito dimostrando, ***ictu oculi***, la conoscenza del contenuto delle norme (citazione del testo unico sulla sicurezza e dei relativi articoli) nonché le concrete modalità di applicazione. In conformità al 2° criterio di valutazione ha esposto le conoscenze con sinteticità e completezza di analisi dando dimostrazione di conoscere gli aspetti richiesti dalla traccia;

VI.In relazione al 6° quesito (valutazione lacunosa-lacunosa) il ricorrente ha individuato gli elementi essenziali che compongono, esplicitano e definiscono l'oggetto del quesito individuando quali organi siano deputati alla predisposizione del PTOF (Piano Triennale per l'Offerta Formativa) ed evidenziando correttamente le diverse competenze in ordine alla predetta procedura nonché richiamando la cornice normativa di riferimento con l'indicazione D.P.R. 31 maggio 1974, n.416 e dal D.P.R. 8

marzo 1999, n. 275 alla cui stregua la risposta fornita è fondata ed è meritevole di un voto superiore all'illogico lacunoso in ambedue i parametri valutativi.

§ § §

Delineati i punti essenziali della prova oggetto della impugnata valutazione, è possibile rilevare che nella predetta prova non vi sono errori o imprecisioni su cui giustificare i giudizi errati della commissione ma, invece, gli argomenti di cui ai citati quesiti **sono stati trattati correttamente nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità in perfetta aderenza con i criteri di valutazione della prova.**

Invero, le risposte formulate dal ricorrente in tutte e due i descrittori, eccezion fatta per i quesiti n. 4 e 5 in cui il ricorrente ha riportato il voto di Adeguato-Lacunoso, sono state considerate lacunose con un voto pari o inferiore ad 1,5 nonostante la sostanziale correttezza e esaustività delle risposte e l'aderenza delle predette all'oggetto dei quesiti. Orbene, tali valutazioni collidono con le risposte formulate e si appalesano illogiche e non rispondenti ai parametri di giudizio di cui alla griglia di valutazione. Dunque, la prova avrebbe meritato ben altri giudizi ovvero il riconoscimento per gran parte dei quesiti della valutazione ottima e quindi superiore al ripetuto giudizio di adeguatezza nel predetto descrittore.

In particolare, dalla lettura dell'elaborato redatto dal ricorrente (v. all. 10) e, precisamente, dall'analisi delle risposte date ai predetti quesiti risulta, *ictu oculi*, assolutamente incomprensibile il ripetuto giudizio di "lacunoso", in ambedue i descrittori, in tutti i quesiti somministrati con la sola eccezione della valutazione adeguata di cui sopra.

In realtà, le risposte formulate risultano chiaramente coerenti all'argomento del quesito ed esposti in maniera corretta, chiara e compiuta sicché il voto di 15 e i giudizi di lacunosità ai vari quesiti non sono conformi al reale contenuto delle risposte date atteso che tali valutazioni sono applicabili ad elaborati connotati da deficienza argomentativa ed incompletezza sul piano espositivo, caratteri che non ricorrono in alcun modo nell'elaborato del deducente.

Lo standard di valutazione della commissione appare erroneo e manifestamente contrastante con il significato dei due descrittori.

Quanto precede è riscontrabile in mondo chiaro ed inequivocabile dalla semplice lettura dell'elaborato del ricorrente da cui, *ictu oculi*, emerge la preparazione del candidato rispetto alle tematiche oggetto dei quesiti.

Or dunque, il giudizio formulato si appalesa erroneo ed irragionevole e, per tal via, manifestamente illogico e contraddittorio così come emerge, va sottolineato, dal semplice raffronto tra la prima prova scritta della ricorrente, una volta letta, e il giudizio della commissione esaminatrice. Inoltre, questo Ecc.mo Collegio avrà modo di verificare l'erroneità del giudizio anche alla luce della produzione di cinque elaborati

che abbiano ottenuto la sufficienza per cui si avanza specifica istanza istruttoria formulata in calce al presente atto.

Tanto chiarito, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi della manifesta illogicità e contraddittorietà della valutazione della commissione esaminatrice rispetto alla quale l'orientamento giurisprudenziale è teso a consentire il sindacato di legittimità del giudice amministrativo con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili *ab externo e ictu oculi* dalla sola lettura degli atti (Cons. di Stato, Sez. IV, 05/01/2017, n. 11)

Il TAR di Milano, conformemente al citato principio di diritto, in casi del tutto simili, ha accolto i ricorsi dei ricorrenti che lamentavano l'ingiusta esclusione dalla graduatoria degli ammessi agli orali al concorso DSGA-Lombardia annullando la valutazione della prova scritta e ordinando la ricorrezione della stessa. (v. Tar Lombardia – Sede Milano, Sent. 671/2020 Sent. 672/2020, Sent. 673/2020) (all.30, 31 e 32)

Ciò posto, venendo alla fattispecie concreta, in considerazione delle superiori argomentazioni, il giudizio della commissione non è aderente al reale valore dell'elaborato della ricorrente in quanto manifestamente illogico e contraddittorio con la conseguenza che il predetto giudizio e il relativo verbale risultano illegittimi e, dunque, vanno annullati.

§ § §

2) Violazione dei principi costituzionali di imparzialità, meritocrazia, buon andamento di cui agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Violazione dell'art. 9, c. 2, d.p.r. 9.5.1994 n. 487, dell'art. 35, c. 3, e), d.lgs. 30.3.2001 n. 165 e dell'artt. 1, 3, 6 e 6 bis legge 241/1990 nonché falsa applicazione.

Violazione degli artt. 8 – 9 – 10 DDG 20.12.2018 n. 2015 e degli artt. 11 – 12 - 13 DM 18.12.2018 n. 863 nonché falsa applicazione-Violazione degli artt. 11 e 13, comma 1, del DPR n. 487/1994 - Violazione artt. 51 e 52 cpc - Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento e dell'omessa o insufficiente istruttoria e assenza di presupposti.

Illegittimità delle operazioni concorsuali in relazione ai plurimi vizi di violazione di legge e del bando di gara nonché falsa applicazione della legge e del bando di gara.

Illegittima composizione della commissione - Incompetenza

La commissione esaminatrice del concorso in questione è illegittima così come sono illegittimi i relativi decreti di costituzione e rettifica atteso che i membri, *illo tempore*, nominati erano sprovvisti dei requisiti generali previsti dalle norme e/o incompatibili a causa delle condizioni ostative sussistenti per alcuni di essi. Tali illegittimità si riverberano inevitabilmente su tutti gli atti successivi posti in essere

dalla commissione esaminatrice, così come costituita e poi rettificata, ivi incluso il provvedimento di ammissione alla prova orale per lo stretto rapporto di connessione tra l'atto di costituzione della commissione e tutti gli atti successivi.

Tanto premesso, come noto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della *lex specialis* il comma 1 prevede che “... Con decreto del dirigente preposto all'USR per la regione di competenza è nominata la commissione giudicatrice del concorso, sulla base dei criteri indicati dalla Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3...” mentre i commi 3 e 4 dell'art. cit. statuiscono che “... *Il presidente è scelto tra i consiglieri di Stato, o tra i magistrati o avvocati dello Stato di corrispondente qualifica, o tra i dirigenti generali od equiparati.*” e che “... ***I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del MIUR con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni; uno tra i DSGA con una anzianità nel ruolo di almeno cinque anni.***”.

L'art. 9 del bando del concorso precisa che “***I dirigenti scolastici ed i DSGA che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni presso una istituzione scolastica ...***” e che “... *I dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del MIUR che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato effettivo servizio nel ruolo per almeno 5 anni ...*”.

L'art. 10, infine, detta le norme sulle **condizioni ostative** statuendo che “... ***I presidenti***, i componenti e i componenti aggregati delle Commissioni e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a. **non possono** essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, **ricoprire cariche politiche** e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; **né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso**; b. non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente, né esserne coniugi; c. **non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei D.S.G.A.**; d. non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata ...”.

Ebbene, contrariamente a quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del Bando di Concorso e degli artt. 11 – 12 - 13 Dm 863/2018, che rappresentano il corollario delle norme e dei principi costituzionali indicati nel motivo in esame, la commissione esaminatrice del concorso di cui tratta, nella composizione di cui al DDG n. 302 del 21 Maggio 2019 nonché nella successiva composizione di cui al DDG n. 247 del 26 Maggio 2020, è illegittima così come illegittimo è il provvedimento di costituzione e il successivo

provvedimento di rettifica adottati dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio in palese violazione delle citate norme.

La commissione giudicatrice costituita con il primo dei provvedimenti citati ha operato sino alla conclusione delle prove scritte, provvedendo anche all'abbinamento delle stesse.

In particolare, si rileva che:

- il **Presidente di Commissione Gerardo CAPOZZA**, nominato con il decreto n. 302 del 21 Maggio 2019 del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, nell'anno precedente e dopo la nomina a presidente di commissione ha rivestito **incarichi politici quali quello di consigliere comunale presso il Comune di Morra De Sanctis (AV) (all. 19) e, benché poi dimessosi, di assessore nella Regione Campania (all. 20) nonché l'incarico di natura politica di Consigliere per il Sud del Premier Conte (all. 21)** ovvero dell'organo politico al vertice delle amministrazioni.
- la dott.ssa **Isabella PALAGI**, componente DS titolare della commissione nominata con il provvedimento citato, alla data di indizione del bando **non possedeva il requisito dei cinque anni di effettivo servizio nel ruolo di DS** in quanto ha effettivamente svolto il predetto ruolo dal 1 Settembre 2012 al 31 Agosto 2016 per poi essere collocata fuori ruolo presso il MIUR dal 1 Settembre 2016, come risulta dal CV della predetta (all. 22);
- la dott.ssa **Giulia NOVIELLO**, componente titolare della Commissione nominata con il provvedimento citato e, confermata, con il successivo provvedimento rettifica, alla data di indizione del bando **non possedeva il requisito dei cinque anni di effettivo servizio nel ruolo di DSGA poiché in distacco dall'anno 2012 presso USR – Ambito Provinciale di Viterbo**, come da documentazione allegata (all. 22).

Precisamente:

Nel 2012- 13 assegnata all'Ust di Viterbo con altre mansioni;

Nel 2013 -14 assegnata all'Ust di Viterbo con altre mansioni;

Nel 2014-15 assegnata all'Ust Viterbo con altre mansioni;

Nel 2015-16 ottiene una sede ma è in aspettativa;

Dall' anno 2016/2017 è in servizio come DSGA e al momento della domanda aveva 2 anni e mezzo di effettivo servizio presso un' "*istituzione scolastica*";

La commissione, così composta, ha adottato tutti gli atti iniziali e ha gestito le operazioni concorsuali fino alla conclusione degli scritti **provvedendo alla delicata fase dell'abbinamento delle prove come da verbale n. 4 del 18/11/2019 ivi allegato.**

Inoltre, per completezza, va aggiunto che il **Segretario Dott.ssa Cinzia GRIECO, docente presso l'Istituto Galilei, è segretaria del Centro di Formazione**

IRASE ente di formazione del sindacato UIL (all. 23), che ha tenuto corsi di formazione anche in relazione alla preparazione al concorso DSGA.

La docente, inoltre, è utilizzata presso Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, ai sensi dell'art. 1 comma 65, legge n. 107 del 2015, nel cui organigramma risulta impiegata anche la dott.ssa Angela Maria PERSANO che ha partecipato al concorso *de quo* superando le prove scritte (all. 24). Tale circostanza imponeva l'astensione del segretario.

A tal proposito, si osserva che, come noto, le norme relative ai requisiti e alle condizioni ostative dei componenti della commissione giudicatrice non possono che coprire anche la figura del segretario e, vieppiù, in considerazione delle rilevanti funzioni serventi e certificatorie ad esso riconosciute.

Sicché, laddove si manifesti, **anche solo astrattamente**, un conflitto di interessi che mette a rischio l'imparzialità dell'amministrazione in tutte le sue manifestazioni corre l'obbligo di astensione. Cosa che non è accaduta nel caso in esame.

Ciò posto, **appare chiaro che il quadro tracciato è sintomatico della sussistenza di irregolarità ed illegittimità incompatibili con una procedura che avrebbe dovuto essere uniformata al principio dell'imparzialità e del buon andamento della p.a., al principio della neutralità, al principio della meritocrazia e, ancor di più, al principio di legalità atteso che le evidenze summenzionate sono incompatibili con lo svolgimento di una procedura concorsuale improntata ai citati principi.**

Tanto più se le disposizioni legislative in materia di composizione delle commissioni esaminatrici di concorsi pubblici cristallizzano il principio secondo cui quest'ultime debbano essere costituite da tecnici di comprovata competenza estranei ad incarichi politici, sindacali, e di associazioni professionali ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DPR 487/1994 e dell'art 35 comma 3 e), d lgs 165/2001.

Su tali principi, naturalmente, sono state modellate le norme regolamentari del concorso con riguardo, per qual che qui interessa, sia all'esperienza sia all'estraneità dei commissari ad incarichi politici, sindacali e professionali come previsto dagli artt. 8, 9, 10 del DDG 2015/2018 e dagli artt. 11, 12, 13, DM 863/2018.

Orbene, sono chiari i fini delle norme e dei principi di cui si tratta che rappresentano semplicemente il corollario del principio di imparzialità dell'azione amministrativa (cfr. artt. 97 e 51 Cost.) e del principio di legalità che, nel caso di specie, sono stati violati con la nomina di commissioni illegittime.

In merito, la giurisprudenza pacificamente ha sostenuto che l'ordinamento, nel disciplinare i requisiti e le condizioni ostative dei membri delle commissioni concorsuali, intende ineludibilmente garantire la serietà della selezione pubblica e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico (Cons. Stato, sez. VI, 6.4.2010, n. 1928).

In particolare, i principi di serietà e meritocrazia rappresentano il diretto portato del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche soltanto potenziali, di condizionamenti esterni (Cons. Stato, sez. V, 5.12.2006, n. 7116; Cons. Stato, sez. V, 1.3.2000, n. 1071).

Segnatamente, secondo consolidata giurisprudenza, “... *l'imparzialità amministrativa è ... vulnerata dalla potenzialità astratta della lesione della parità di trattamento e, quindi, dal solo sospetto di una disparità ... l'imparzialità è difatti un primario valore giudico, posto a presidio della stessa credibilità degli uffici pubblici, posto che in assenza della fiducia dei cittadini, gli apparati burocratici non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata , come loro dovere, gli obiettivi prefissati dal Legislatore ...*” (consiglio di Stato, Sez. V. 1 aprile 2009, n. 2070).

Sicché, la necessità di presidiare il principio di imparzialità, non giustifica e preserva la illegittima determinazione della pubblica amministrazione con cui vengano nominati componenti della commissione giudicatrice persone prive dei requisiti e/o in violazione delle condizioni ostative ovvero in palese incompatibilità come, invece, accaduto nel caso in esame. Né possono essere preservate le determinazioni e gli atti adottati dalla commissione illegittima.

E', del resto, volontà del Legislatore impedire *ab origine* il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell'astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità ed è, inoltre, sempre intendimento del Legislatore quello di avere delle commissioni preparate dal punto di vista tecnico.

La ricorrenza di situazioni di incompatibilità tale da imporre l'obbligo di astensione deve essere valutata ex ante, in relazione agli effetti potenzialmente distorsivi che il sospetto difetto di imparzialità è idoneo a determinare in relazione alla situazione specifica.

Dunque, muovendo dalle coordinate ermeneutiche testé citate, è possibile sostenere che la pubblica amministrazione deve attenersi al rigoroso dettato normativo e a quanto previsto nella *lex specialis* in relazione all'attività amministrativa inerente i pubblici concorsi e, in particolare, in relazione alla nomina delle commissioni giudicatrici. Diversamente operando, gli atti adottati dalla PA divengono illegittimi travolgendo finanche l'intera procedura concorsuale.

Tanto è vero che in una fattispecie analoga, avente ad oggetto divieti e condizioni ostative come quelle previste nel bando del corso *de quo*, questo Ecc.mo Tar, ritenendo inderogabile le norme poste a tutela della corretta composizione delle commissioni, ha annullato tutti gli atti adottati dalla illegittima commissione e, a cascata, tutti gli atti conseguenti sostenendo che “ *L'art. 6 comma 2, D.M. n. 96 del 23 febbraio 2016 sancisce che i presidenti e i commissari delle Commissioni giudicatrici debbano non*

*avere svolto o svolgere, a partire dall'anno precedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, sicché la partecipazione, nella veste di Presidente di Commissione, di un professore che abbia svolto attività di formazione per gli insegnamenti PAS **determina l'illegittima composizione della Commissione, con conseguente illegittimità "a cascata" degli atti dalla stessa emanati.***" (Tar Lazio sez. 3 Bis, Sent. 9390/2016 Reg. Ric.).

Or dunque, sulla scorta sia degli elementi summenzionati sia delle coordinate ermeneutiche passate in rassegna, nel caso in esame, deve rilevarsi l'illegittimità della composizione della commissione giudicatrice e quindi dei relativi atti di nomina sia nella composizione di cui al provvedimento DDG n. 302 del 21 Maggio 2019 (v. all. 2), presidente Dottor CAPOZZA, sia nella composizione a seguito del provvedimento di rettifica DDG n. 247 del 26 maggio 2020, il cui presidente è la dott.ssa Silvia GENOVESE, a causa della rilevata situazione di incompatibilità in cui versava il presidente di commissione Gerardo CAPOZZA, dimessosi dopo gli scritti, in aggiunta all'assenza dei requisiti di esperienza professionale relativamente ai commissari dott.ssa PALAGI e dott.ssa NOVIELLO, quest'ultima confermata quale membro di commissione come da provvedimento di rettifica, in aggiunta alla situazione di incompatibilità riguardanti la dott.ssa GRIECO, quale segretario della Commissione.

Sul punto, va, inoltre, rilevato che la nomina a componente e presidente della dott.ssa Silvia GENOVESE, succeduta al presidente dimissionario dottor CAPOZZA, è avvenuta in palese violazione dell'art. 8, comma 1, del bando concorsuale come si evince dall'illegittimo DDG di rettifica n. 247 del 26 maggio 2020 (v. all. 3), come meglio si dirà nel motivo che segue.

Non solo! Il citato D.D.G di rettifica della commissione è altresì illegittimo con riguardo alla posizione della Dott.ssa NOVIELLO, componente DSGA, che come evidenziato non possedeva i requisiti richiesti dagli artt. 8 e 9 del bando ovvero l'effettiva esperienza nel ruolo di DSGA presso un'istituzione scolastica.

Da ciò, si desume, vieppiù, l'illegittimità della commissione esaminatrice anche nella composizione rettificata i cui membri non potevano essere nominati.

Tanto acclarato, da quanto suesposto non può che discendere la caducazione degli atti di nomina delle commissioni e/o, per lo stretto rapporto di consequenzialità, degli atti posti in essere dalle commissioni illegittime, ivi inclusa la graduatoria di ammissione agli orali siccome viziata a causa di atti adottati da commissioni illegittime, con conseguente annullamento degli atti impugnati e, qualora possibile, con eventuale ordine di rivalutazione delle sostenute prove d'esame nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a., segretezza, trasparenza e legalità (*cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2018, n. 3169; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2018, n. 2168*).

La superiore conclusione trova, inoltre, conforto nell'orientamento, applicabile al caso in esame, secondo cui *"... colui che contesta la legittimità della composizione di una commissione di concorso, non è tenuto a dimostrare lo specifico pregiudizio derivante da tale vizio, considerato che questo, laddove effettivamente sussistente, determina il travolgimento dell'intera procedura concorsuale e la necessità di sua ripetizione ..."* (Consiglio di Stato sez. VI, 24/07/2019, n.5239)

§ § §

3) Violazione dell'artt. 3 e 97 Cost - Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 – 9 – 10 DDG 20.12.2018 n. 2015 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9, c 2, 10 e 11 dpr 487/1994 -- Violazione e falsa applicazione artt. 1, 3 e 6, l. 241/1990 –Violazione art. 35, c. 3, e), d.lgs. 30.3.2001 n. 165 nonché falsa applicazione- violazione art. 13 del d.m. 18 dicembre 2018 n. 863 - violazione del principio di legalità, trasparenza e imparzialità- eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e dell'omessa o insufficiente istruttoria e assenza di presupposti - Incompetenza Illegittimità del DDG 247 del 26 maggio 2020.

Illegittimità della nomina della dott.ssa Silvia GENOVESE e della dott.ssa NOVIELLO

Illegittimità delle valutazioni

Come noto l'art. 8 del bando prevede che *"con decreto del dirigente preposto all'USR per la regione di competenza è nominata la commissione giudicatrice del concorso, sulla base dei criteri indicati dalla Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3.*

Il presidente e i componenti delle commissioni, delle sottocommissioni, ivi compresi i membri supplenti e i membri aggregati, saranno individuati tramite apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet di ciascun USR.".

Sennonché, nonostante tale chiara previsione, la dott.ssa Silvia GENOVESE è stata nominata componente e presidente dalla commissione al di fuori della procedura prevista dal bando e dalla norma testé citata.

In particolare, è accaduto che l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio aveva pubblicato, in data 23.04.2020, l'avviso n. 9836/2020 avente ad oggetto la riapertura dei termini per la proposizione delle candidature a presidente di commissione.

Gli interessati avrebbero dovuto presentare un'istanza, secondo le modalità ivi indicate, entro e non oltre l'8 maggio 2020.

La predetta istanza non è mai stata trasmessa e/o presentata dalla dott.ssa Silvia GENOVESE.

Infatti, la designazione della predetta a Presidente della Commissione esaminatrice non è avvenuta per mezzo della procedura di individuazione prevista dal bando ma dopo che la dott.ssa Silvia Genovese, ha trasmesso la propria disponibilità per

l'incarico di presidente della commissione in questione con nota acquisita al protocollo dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio il 19 maggio 2020, al prot. 12554, come si evince dal DDG 247/2020 ivi allegato.

Orbene, la nomina è avvenuta al di fuori della procedura di individuazione del presidente e dei componenti così come previsto dall'art. 8 della *lex specialis* che, per tale motivo, è stato violato determinando l'illegittimità della commissione esaminatrice e del relativo DDG di rettifica n. 247/2020 adottato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio.

Non solo, con il DDG n. 247/2020 di rettifica della commissione, la dott.ssa NOVIELLO è stata confermata quale componente di commissione nel profilo DSGA nonostante che, come evidenziato nel primo dei motivi che è strettamente connesso al presente, non fosse in possesso dei requisiti di esperienza effettiva richiesti dalle norme nei termini di cui al bando e alle norme di legge.

Cosicché, evidenziati i superiori profili patologici, si può sostenere che i provvedimenti impugnati sono irrimediabilmente invalidi a causa dell'illegittima composizione della Commissione esaminatrice ove figurano componenti versanti nelle condizioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi previste dall'ordinamento generale, dal bando e dall'art. 13 del D.M. 18 dicembre 2018 n. 863 e/o nominati in palese violazione del procedura di individuazione disciplinata dal bando e dal DM 863/2018.

E' chiaro che i surriferiti componenti non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina né, pertanto, adottare i singoli atti della procedura ivi incluso compiere quelle valutazioni volte alla selezione dei candidati da ammettere alla prova orale.

Ciò posto, è chiaro che *la connessione oggettiva tra il provvedimento presupposto, qual è quello della costituzione della Commissione esaminatrice (e del provvedimento di rettifica della stessa), e i successivi atti, ivi compreso la formulazione dei giudizi e l'emissione del provvedimento di ammissione all'orale, comporta inevitabilmente che l'illegittimità del primo si rifletta sul secondo e sui successivi, imponendone la caducazione degli effetti giuridici (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2018, n. 3169; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2018, n. 2168).*

§ § §

4) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost - Violazione di legge e falsa applicazione con riferimento all'art. 8, comma 9, della *lex specialis* – Violazione del principio di genere – Violazione artt. 1,3 e 6 l. 241/1990 - violazione del principio di legalità – Eccesso di potere – Omessa motivazione

Ai sensi dell'art. 8, comma 9, del bando del concorso è previsto che ***“Salvo i casi di motivata impossibilità, è garantito l'equilibrio di genere, evitando che i componenti della commissioni siano per più di due terzi dello stesso sesso.”***

Ciò nonostante, a seguito del DDG n. 247 del 26 maggio 2020, i componenti della commissione erano la dott.ssa Silvia GENOVESE, la dott.ssa ASSAIANTE e la dott.ssa NOVIELLO con la conseguenza che la commissione esaminatrice è stata costituita in violazione della disposizione posta a garanzia dell'equilibrio di genere. Benché sia perfettamente noto l'orientamento giurisprudenziale per cui il vizio denunciato è fondato laddove la violazione del principio di genere determini una lesione, nella forma della discriminazione di genere, dei propri diritti e/o interessi va in ogni caso osservato che, a parere della scrivente difesa, tale violazione merita di essere bilanciata anche in relazione a principi di legalità e di buon andamento della pubblica amministrazione atteso che è incomprensibile il motivo per il quale si debbano violare delle norme, come nel caso di specie, con valore costituzionale, allorché la p.a. è messa nelle condizioni di rispettarle.

Infatti, nel caso in esame, era possibile alternare un componente supplente con un componente titolare ad esempio con riguardo al componente DSGA piuttosto che DS assicurando il rispetto della suindicata normativa evitando, per tal via, la denunciata violazione.

Invero, la scelta di costituire una commissione senza alternanza di genere è oggettivamente viziata stante la chiara previsione testé citata anche sotto il profilo dell'eccesso di potere per carenza di motivazione e/o insufficiente istruttoria.

§ § §

5) Violazione Artt. 3 e 97 Cost - Violazione degli artt. 9, 14, comma 4,5 e 7, 15, comma 1, e segg. del DPR 487/1994 – Violazione dell'art. 27, comma 3, del r.d. n. 1953/26 Violazione artt. 9, 10 del Bando di Concorso – Violazione artt. 1, 3 e 6, l. 241/1990 - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento p. a., uguaglianza, neutralità– eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento e dell'omessa o insufficiente istruttoria. – Eccesso di potere -Incompetenza

Il presente motivo è strettamente connesso ai precedenti in quanto volto a denunciare l'illegittimità derivata c.d. a cascata di tutti gli atti adottati dalle commissioni illegittime. In altri termini, le attività e i relativi atti adottati dalla commissione esaminatrice, nella composizione a seguito dei DDG di costituzione e rettifica, sono viziati e quindi annullabili siccome adottati da una commissione illegale.

In particolare, si rileva l'illegittimità delle operazioni relative allo svolgimento delle prove scritte con i relativi verbali nonché si evidenzia l'illegittimità dell'attività di abbinamento siccome posta in essere dalla commissione citata.

Quest'ultima attività di cui ne è testimonianza il verbale n. 4 del 18 Novembre 2019 (all. 7) è palesemente viziata siccome legata da un rapporto di consequenzialità con l'illegittimo decreto di nomina della commissione.

E', inoltre, opportuno osservare che la predetta operazione di abbinamento è governata dalle regole dell'imparzialità, della trasparenza nonché la regola dell'anonimato delle prove scritte nelle procedure di concorso, dettata dagli art. 13 e 14 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, che s'impongono a garanzia del principio di uguaglianza dei concorrenti, oltretutto di quelli di buon andamento e imparzialità della p.a. che è chiamata a compiere le proprie valutazioni senza rischio, anche astratto, di condizionamento esterno e, quindi, a garanzia della "par condicio" dei concorrenti (Consiglio di Stato sez. III, 26/05/2014, n.2687).

Anche tali principi, nel caso di specie, sono stati violati in quanto le operazioni di abbinamento delle prove, avvenute in data 18/11/2021, sono state condotte dalla commissione esaminatrice illegittima.

Ma v'è di più; l'abbinamento delle prove è avvenuto a distanza di 10 giorni dallo svolgimento delle prove scritte e non nei termini prescritti dall'art. 14 del dpr cit. e con modalità poco chiare come si evince dal verbale n. 4 del 18 Novembre 2011 che, peraltro, è sottoscritto dal solo presidente e dal segretario in violazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 1, del dpr n. 487/1994 e che non indica le modalità e il luogo di conservazione degli elaborati abbinati.

Ne consegue l'illegittimità del verbale n. 4 del 18/11/2019 impugnato nonché l'illegittimità di tutti gli atti ad esso strettamente connessi quali i verbali di correzione e valutazione delle prove scritte.

§ § §

6) Violazione degli artt. 15, comma 1, e segg. del DPR 487/1994 – Violazione dell'art. 27, comma 3, del R.D. n. 1953/26 - Violazione artt. 1 e 3 l. 241/1990 – Eccesso di potere - Violazione del collegio perfetto - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento p.a., uguaglianza, neutralità– eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento e dell'omessa o insufficiente istruttoria

Mancata sottoscrizione dei verbali delle operazioni concorsuali.

Il verbale relativo alle operazioni di correzione (v. all. 9) e i verbali presupposti ivi incluso il verbale di abbinamento delle prove del 18 novembre 2019 n. 4 (v. all.7) non sono stati né sottoscritti né siglati da tutti i componenti del collegio nonostante la chiara previsione dall'articolo 15, comma 1, del d.p.r. n. 487/1994 ("regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego").

Infatti, ai sensi del citato articolo "*...tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario...*"

Nella fattispecie concreta tale regola non è stata rispettata visto che, come è emerso dall'analisi dei verbali delle operazioni di correzione (v. all. 9) gentilmente concessi, dopo più di 30 giorni dalla richiesta di accesso agli atti, i predetti verbali sono stati siglati dal solo presidente in ogni pagina mentre l'ultima pagina è stata sottoscritta dal solo presidente e del segretario. Stesso vizio è ravvisabile nel verbale di abbinamento delle prove (v. all. 7).

Non solo, nei citati verbali non si dà neanche atto della presenza effettiva dei commissari che costituiscono la commissione limitando il verbale a dare atto dell'avvenuta riunione della commissione costituita con DDG 247/2020.

Orbene, quanto precede non può che inficiare le operazioni di correzione e i relativi verbali che, per quanto esposto, sono illegittimi per violazione del principio del collegio perfetto, degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990 e, in particolare, dell'art. 15, comma 1, del DPR 487/1994 ai sensi del quale *“Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.”*

La suddetta conclusione trova conforto in alcuni recenti arresti giurisprudenziali nei quali è stato sostenuto che *“... costituisce jus receptum, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, quello per cui neppure una eventuale ed integrale rilettura collegiale di tutte le prove esaminate dai singoli commissari di volta in volta presenti possa surrogare il requisito formale della rituale sottoscrizione dei verbali”* (cfr. Tar Campania, Salerno, con la sentenza n. 951 del 25 maggio 2017). In applicazione di tale principio, il TAR CAMPANIA con la citata sentenza ha ritenuto che la mancata sottoscrizione dei verbali da parte del presidente della commissione (*ma chiaramente vale anche per gli altri membri!!!*) non costituisce soltanto una carenza formale, ma incide sulla stessa **composizione della commissione giudicatrice.**

In altri termini, il Collegio, nell'accogliere il ricorso, sottolinea che costituisce ius receptum quello in virtù del quale non può surrogare il requisito formale della sottoscrizione dei verbali neppure una integrale rilettura di tutte le prove esaminate dai singoli commissari di volta in volta presenti.

Oltre a ciò, la mancata sottoscrizione dei verbali non può essere in alcun modo sanata in quanto essa ha in primis la funzione di attestare la regolare composizione della commissione. La commissione esaminatrice, infatti, è un collegio perfetto ed ha l'obbligo di operare al completo dei suoi componenti prima e durante le operazioni concorsuali.

Ne consegue che le valutazioni di tutti gli elaborati e i relativi verbali impugnati con il presente ricorso sono illegittimi e, pertanto, vanno annullati. I vizi rilevati si riverberano sul provvedimento di ammissione agli orali siccome conseguente ai predetti atti di cui si è dimostrata l'illegittimità.

§ § §

7) Violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 1, 3 e 6 bis della l. 7 agosto 1990 n. 241.

Violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 35 del d. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 112 e 15, comma 1, del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487.

Violazione dell'art. 27, comma 3, del R.D. n. 1953/26

Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere - Manifesta illogicità.

Occorre, inoltre, censurare l'**inattendibilità dei giudizi espressi dalla commissione in quanto frutto di operazioni di correzioni superficiali e lacunose, oltre che prive delle garanzie minime di trasparenza.**

Infatti, è necessario rilevare **le griglie di valutazione nelle quali sono riportati i punteggi attribuiti ai candidati non sono state sottoscritte dal Segretario** che, come noto, è preposto proprio ad esercitare le funzioni serventi e certificatorie per la verbalizzazione delle attività svolte della commissione giudicatrice previa valutazione di conformità sostanziale e legittimità formale.

Per quanto sopra, appare chiaro che **la sottoscrizione del segretario riveste la natura di elemento essenziale sicché l'atto è radicalmente nullo in mancanza del predetto elemento.**

§ § §

ISTANZA CAUTELARE

Sussistono i requisiti di fatto e di diritto in ordine al c.d. *fumus boni iuris* che al *periculum in mora*.

Le ragioni di fondatezza relative al cosiddetto *fumus boni iuris* sono state espresse nei motivi di fatto e di diritto di cui al presente atto, cui si fa espresso richiamo.

Relativamente alla istanza cautelare ed ai requisiti del "*fumus boni iuris*" e del "*periculum in mora*" questa difesa si permette di allegare e richiamare le ordinanze cautelari emesse dal Tar Piemonte che, per fattispecie relative a ricorrenti esclusi alla prima prova scritta, ha accolto la domanda cautelare ed ordinato come da dispositivo. Si tratta di valutazioni del tutto sovrapponibili al caso in oggetto che ben possono legittimare il presupposto del c.d. *fumus boni iuris*.

§ § §

Il ricorrente è stato escluso dalla prova orale che, a tutt'oggi, non ha avuto inizio a causa delle lungaggini, oramai ordinarie, relative alla ricostituzione della commissione esaminatrice.

In merito al *periculum in mora*, si sottolinea che il pregiudizio patito dal ricorrente è in *re ipsa* tenendo in debito conto gli effetti escludenti dei provvedimenti impugnati.

Ne deriva, pertanto, che l'interesse attuale del ricorrente all'emissione di un provvedimento cautelare è attuale atteso che consentirebbe allo stesso di partecipare con riserva all'espletamento dell'esame orale nella prossima calendarizzazione.

Pertanto, al fine di consentire al ricorrente di procedere nella selezione prima del completamento delle attività della Commissione il deducente difensore chiede **l'ammissione con riserva alla prova orale**, anche a fronte del principio che vuole salvaguardare la più ampia partecipazione dei candidati ai procedimenti selettivi.

La rapida conclusione della procedura concorsuale e l'inibizione alla partecipazione alla fase della prova orale può causare il grave ed irreparabile pregiudizio di **escludere definitivamente la possibilità di poter conseguire il bene della vita in contesa, ovvero l'assunzione come DSGA, a fronte di un concorso che non è stato indetto per circa 20 anni.**

Si ribadisce, peraltro, che in regione Lazio sono stati ammessi alle prove orali un numero di gran lunga inferiore di candidati rispetto ai posti messi a concorso, **precisamente 189 candidati ammessi agli orali e 162 posti messi a bando oltre agli 81 posti aggiuntivi corrispondenti alla soglia del 50% degli idonei che, di recente, è stata abolita.** Pertanto, l'ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale del concorso **non** comporterebbe alcun pregiudizio né all'interesse pubblico né a quello degli altri candidati ammessi e consentirebbe all'Ufficio Scolastico della Regione Lazio di coprire uno degli oltre 300 posti vacanti che saranno disponibili alla data dell'01/09/2021 anche a causa dei prossimi pensionamenti.

A seguito dello sperato accoglimento nel merito del presente ricorso, dovrebbe svolgersi anche la necessaria correzione della prova scritta del ricorrente da parte di una diversa Commissione composta sulla base della normativa di riferimento (art. 9 del DPR 487/1994 e art. 16 del DM 129/2005).

Si chiede la adozione di un provvedimento che non procurerebbe alcun disagio organizzativo al Ministero atteso che vi è anche un'ampia disponibilità di posti.

La gravità della situazione e dei pregiudizi cui va incontro il ricorrente, fanno ritenere la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare monocratica oltreché ai sensi dell'art. 55 del codice del processo amministrativo 28 anche ai sensi dell'articolo 56 del codice del processo amministrativo, stante la estrema gravità ed urgenza derivante dalla necessità di garantire l'immediata prosecuzione delle selezioni con l'ammissione alla prova orale.

A supporto delle richieste si evidenzia che, accogliendo le argomentazioni che precedono, il Tar per il Friuli Venezia Giulia, **ex art. 56 c.p.a.**, ha ammesso con riserva il ricorrente alla prova orale (All.48) e anche il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, in fattispecie analoghe relative allo stesso concorso, ha

accolto ex art. 55 c. p. a. la domanda cautelare avanzata dai ricorrenti disponendo, nel caso di esito negativo della prova tecnico - pratica l'ammissione della parte ricorrente allo svolgimento delle prove orali del concorso di cui si tratta (Tar Piemonte Ord. N. 00333/2020 Reg. Prov. Cau. – N. 414/2020 Reg. Ric. – Tar Piemonte Ord., 00334/2020 Reg. Prov. Cau. – N.413/2020 Reg. Ric.) e, nel caso di esito negativo del primo elaborato scritto, come nella fattispecie in esame, la correzione della seconda prova scritta con eventuale ammissione alla prova orale in caso di esito positivo. (Tar Piemonte Ord., 00335/2020 Reg. Prov. Cau. – N.419/2020 Reg. Ric.; Tar Piemonte Ord., 00331/2020 Reg. Prov. Cau. – N.415/2020 Reg. Ric.; Tar Piemonte Ord., 00330/2020 Reg. Prov. Cau. – N.411/2020 Reg. Ric.; Tar Piemonte Ord., 00332/2020 Reg. Prov. Cau. – N.400/2020 Reg. Ric.).

§ § §

ISTANZA ISTRUTTORIA

Il deducente difensore fa istanza ai sensi dell'art. 46, comma 2, e dell'art. 64 CPA affinché codesto on.le TAR ordini all'USR per il Lazio di produrre in giudizio almeno 5 elaborati di candidati che hanno raggiunto la sufficienza (21/30) alla prima prova scritta del concorso in parola al fine di poter verificare eventuali disparità di trattamento poste in essere dalla Commissione in sede di valutazione. Si precisa che rispetto alla superiore richiesta l'USR del Lazio non ha consentito l'accesso agli atti.

§ § §

DOMANDA PRINCIPALE DI ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI AMMISSIONE E DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE

I vizi relativi alle varie fasi procedurali e quanto altro esposto in ricorso sono causa della illegittima esclusione del ricorrente

Il diritto al lavoro ed alla assunzione, infatti, può essere compresso solo all'esito di una selezione conforme a legge in difetto della quale, questi si estende consentendo ai partecipanti, comunque ritenuti idonei alla selezione, di riaffermare la propria scelta (in tal senso si veda T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 26 luglio 2012, n. 521).

E' evidente, per tutte le argomentazioni passate in rassegna, che va annullato il provvedimento di diniego di ammissione alla prova orale, l'elenco degli ammessi e/o ogni altro atto precedente e successivo che, per i motivi suesposti, si palesa illegittimo.

§ § §

Senza recesso da quanto sopra la ulteriore soluzione che si chiede è quella risarcitoria che qui di seguito si avanza

DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA E DA PERDITA DI CHANCES.

Nella ipotesi in cui l'adito Tribunale non dovesse accogliere la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente estensione del diritto alla ammissione alla prova orale ed alla successive fasi del concorso il ricorrente chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica tramite l'ammissione alla prova orale ed alla successive fasi, fino alla assunzione (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396) e solo in via subordinata si spiega domanda risarcitoria in termini economici stante i danni da mancata assunzione e da perdita di *chance* subiti (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

P.Q.M

previa sospensione degli atti impugnati ed adozione dei relativi provvedimenti, si chiede che l'Ecc.mo Tar adito Voglia,

- 1) in via cautelare provvisoria ex art. 55 e 56 cpa, ammettere con riserva il ricorrente alla prova orale ed alle successive fasi del concorso – selezione disponendo quant'altro per legge;
- 2) in accoglimento del presente ricorso e previa adozione di misure cautelari, pronunci l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa. Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Avvocato antistatario.

§ § §

ISTANZA DI ABBREVIAZIONE TERMINI EX ART. 53 CPA

Si fa istanza ai sensi dell'art. 53 CPA, affinché S. E. il Presidente del Tribunale conceda l'abbreviazione dei termini previsti per la fissazione della camera di consiglio, stante la rilevata urgenza ed in ragione del fatto che il rispetto dei termini minimi tra notifica del ricorso e la prossima udienza di camera di consiglio potrebbe non consentire al ricorrente di partecipare alle prove orali per le quali la ricostituita Commissione Esaminatrice (all. 33) provvederà probabilmente alla calendarizzazione entro breve termine,

Si chiede, pertanto, l'abbreviazione dei termini per poter discutere la domanda cautelare collegiale alla Camera di Consiglio in data 14/04/2021, considerato che la successiva udienza potrebbe tenersi al termine delle prove orali alle quali si chiede di essere ammessi con riserva.

§ § §

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 cpa, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da evocare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati** (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

Si fa istanza affinché codesto On.le TAR, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla fase delle prove orali del concorso DSGA per il Lazio, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali sul sito web del MIUR.

§ § §

Ai fini della dichiarazione relativa al contributo unificato si precisa che esso è dovuto nella misura di Euro 325,00 vertendo il ricorso in materia di concorsi pubblici.

L'Avv. Massimiliano Fabio deposita i seguenti atti e documenti:

0. ricorso;
1. procura alle liti;
2. DDG USR Lazio n. 302 del 21 Maggio 2019;
3. DDG USR Lazio n. 247 del 26 Maggio 2020;
4. Griglie di valutazione prova scritta;
5. Avviso n. 35877 del 18 ottobre 2019 USR LAZIO
6. Avviso n. 1107 del 06 Novembre 2019 del Presidente di Commissione
7. Verbale n. 4 del 18 Novembre 2019
8. Nota-Decreto-Provvedimento dell'USR LAZIO, prot. 1944/2021, recante avviso di approvazione elenco ammessi alla prova orale
9. Elenco Ammessi Prova orale
10. Verbale operazioni di correzione e di valutazione della prova pratica sostenuta dal ricorrente;
11. Griglia di valutazione con elaborato ricorrente
12. Bando di concorso DSGA;
13. domanda di partecipazione al concorso DSGA;
14. Nota di convocazione dell'URS Lazio preselettiva
15. Decreto con Elenco ammessi prove scritte;
16. Nota di convocazione prova scritta;
17. Comunicazione punteggio
18. Comunicazione di riscontro USR-Accesso agli atti
19. Dichiarazione sostitutiva presidente dr CAPOZZA
20. Documentazione incarico dr CAPOZZA – Assessore Regione Campania
21. Documentazione incarico dr CAPOZZA – Consigliere per il Sud Premier Conte
22. Curriculum Vitae DS Isabella PALAGI
23. Documentazione di servizio DSGA dott.ssa Giulia NOVIELLO
24. Documentazione attestante incompatibilità Segretario Prof.ssa Cinzia GRIECO
25. Documentazione attestante incompatibilità Segretario Prof.ssa Cinzia GRIECO
26. Ordinanza Tar Piemonte Ord. N. 00333/2020 Reg. Prov. Cau.
27. Ordinanza Tar Piemonte Ord, N. 00334/2020 Reg. Prov. Cau.

- 28. Ordinanza Tar Milano Ord N. 01002/2020 Reg. Prov. Cau.
- 29. Ordinanza Tar Friuli Venezia Giulia N. 00144_2020 Reg. Ric.
- 30. Tar Lombardia Sent. 671/2021 Reg. Coll.
- 31. Tar Lombardia Sent. 672/2021 Reg. Coll.
- 32. Tar Lombardia Sent. 673/2021 Reg. Coll.

Sant'Agata di Militello – Milano, 17 marzo '21

Avv. Massimiliano FABIO

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 02052/2021 del 03.04.2021, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, nel giudizio n. 03673/2021 Reg. Ric.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R".